

DELIBERA N. 197/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI FIUMICINO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 9 maggio 2024 (prot. n. 0127844) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso la delibera n. 66/DL/2024/CRL

COM recante gli esiti dell'istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Fiumicino per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito delle segnalazioni presentate in data 23 aprile e 30 aprile 2024 dai Consiglieri comunali Barbara Bonanni, Ezio di Genesio Pagliuca e Angelo Petrillo con riferimento alla pubblicazione, dopo l'inizio del periodo di divieto di comunicazione istituzionale, sul sito istituzionale e sui profili social del Comune di diversi comunicati *“i cui contenuti non rientrano in alcun modo tra quelli indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni”*. In particolare, il Comitato, all'esito dell'istruttoria, ha rilevato che *“il Comune di Fiumicino ha ripetutamente violato le prescrizioni di cui alla legge n. 28/2000 provvedendo in un primo momento e solo in parte e infine tardivamente alla completa rimozione della comunicazione istituzionale contestata”* e ha proposto l'adozione di una sanzione;

RILEVATO che, con riferimento alle segnalazioni del 23 e del 24 aprile 2024 relative alla pubblicazione sul sito e sui profili social del Comune di Fiumicino dei seguenti comunicati: *“1) presentazione “Incontri letterari” presentato il romanzo giallo “sotto la neve” di Manuela Repetti; [...] 2) inaugurazione tratto ciclovie tirrenica; [...]; 3) comunicazione gara podistica “10k del litorale”; [...] 4) presentazione convegno “Bullismo no grazie”; [...]”*, il Comune di Fiumicino, con nota del 24 aprile 2024 (prot. n. 0117614) di riscontro alla richiesta di controdeduzioni del competente Comitato, ha comunicato *“l'immediato adeguamento spontaneo”*;

PRESO ATTO che, come risulta dalla documentazione istruttoria ed in particolare dalla nota del Comitato del 30 aprile 2024, *“Nel caso di cui trattasi l'adeguamento spontaneo, [...], è avvenuto contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento di contestazione da parte dello scrivente ufficio”*;

RILEVATO che con successiva segnalazione del 30 aprile 2024 gli esponenti hanno segnalato che *“la pubblicazione di comunicati sul sito istituzionale e sulle pagine social del comune è continuata e continua tuttora nonostante quanto comunicato dal Segretario Generale al CORECOM a seguito delle precedenti denunce, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano i link ad alcuni dei comunicati pubblicati negli ultimi giorni sul sito web istituzionale: 29 aprile: Fiera Gusto Italia: [...]; 27 aprile: presentazione libro [...]; 23 aprile: festa patronale: 23 aprile: inaugurazione parco”* e che *“continua la trasmissione di comunicati dall'Ufficio stampa del Comune alle testate locali”*;

RILEVATO che il Comune di Fiumicino, in riscontro alla richiesta di controdeduzioni del competente Comitato del 3 maggio 2024, ha comunicato, con nota del 6 maggio 2024, di aver proceduto *“alla rimozione delle pubblicazioni sui canali istituzionali, presenti ai tempi delle segnalazioni per meri inconvenienti tecnici ed informatici”* e ha rappresentato che *“la rimozione è stata comunque tempestiva in quanto effettuata non appena i soggetti abilitati sono stati messi a conoscenza dell'inconveniente”*

in quanto le segnalazioni sono state trasmesse solo per protocolli interni, dunque con un cono di visualizzazione ridotto”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”;*

RILEVATO che le attività di comunicazione istituzionale consistenti nella pubblicazione sul sito istituzionale e sul profilo Facebook del Comune di Fiumicino dei comunicati oggetto delle segnalazioni del 23 aprile e del 3 maggio 2024 sono da ritenersi in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come accertato dal competente Comitato e non contraddetto dall’amministrazione comunale nelle proprie giustificazioni trasmesse in data 24 aprile 2024 e 6 maggio 2024;

RILEVATO tuttavia che, come risulta dalle predette controdeduzioni trasmesse dal Comune di Fiumicino l'ente ha provveduto alla rimozione dei comunicati oggetto di contestazione al fine di adeguarsi spontaneamente agli obblighi di legge;

PRESO ATTO che il competente Comitato ha rilevato, con riferimento alle segnalazioni del 24 aprile 2024, che *“in data 24 aprile 2024, come riporta anche la seconda segnalazione dei Consiglieri Bonanni, Genesisio Pagliuca e Petrillo, sia sul sito sia sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Fiumicino i post segnalati erano stati rimossi e che rimozione è avvenuta con immediatezza”*;

RILEVATO che, con riferimento alla successiva segnalazione del 30 aprile 2024, il Comitato ha trasmesso la contestazione al Comune di Fiumicino in data 3 maggio 2024 assegnando termine *“sino alle ore 14 del 6 maggio”* per la presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni e che il Comune di Fiumicino ha presentato le proprie controdeduzioni nel termine assegnato comunicando di aver proceduto *“alla rimozione delle pubblicazioni sui canali istituzionali, presenti ai tempi delle segnalazioni”*;

RILEVATO che la rimozione dei predetti comunicati dal sito istituzionale e dal profilo Facebook dell'ente, di cui il Comune dà atto nelle proprie controdeduzioni inviate al Comitato in data 24 aprile 2024 e 6 maggio 2024, è da considerarsi tempestiva in quanto tale circostanza non risulta contraddetta dagli accertamenti del Comitato;

RITENUTO che la rimozione dei comunicati oggetto di segnalazione configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di non condividere la proposta di sanzione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio in quanto le conclusioni riportate nella delibera 66/DL/2024/CRL COM secondo cui il Comune di Fiumicino avrebbe provveduto *“in un primo momento e solo in parte e infine tardivamente alla completa rimozione della comunicazione istituzionale contestata”* non risultano adeguatamente motivate né risultano svolti accertamenti istruttori in merito alla tardività o non completa rimozione dei comunicati oggetto di segnalazione;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Fiumicino e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Roma, 5 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba